

## VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE

Candiolo, 24 febbraio 2017

Tra

La ZF SACHS S.p.A. Stabilimento di Candiolo assistita dall'AMMA

E

la R.S.U. dello stabilimento anche a nome e per conto di tutti i dipendenti dello stesso assistite dalle strutture territoriali di FIM CISL e FIOM CGIL

### PREMESSO CHE

ZF Sachs Italia spa ha subito negli anni 2003/2007 una profonda trasformazione con forti riduzioni di Personale e rischio di cessazione attività per la perdita delle produzioni "automotive";

Favorevoli condizioni al momento esistenti hanno permesso di convertire l'attività di stabilimento dal settore auto al settore moto.

Le parti prendono atto che il settore di mercato a cui lo stabilimento è dedicato è caratterizzato da una stagionalità del prodotto che rende necessario attuare tutti gli strumenti atti a flessibilizzare l'utilizzo della forza lavoro per riscontrare alla mutevole curva della domanda nel corso dell'anno.

Alla luce di quanto precede le parti ritengono necessario introdurre in via strutturale l'orario plurisettimanale alle condizioni previste dal presente accordo, atteso che l'introduzione strutturale di tale regime di orario risulta condizione indispensabile per garantire le necessarie condizioni di competitività dello stabilimento, anche al fine di attrarre eventuali nuovi investimenti volti al consolidamento/implementazione delle aree di attività.


Le parti stesse si rendono inoltre disponibili ad avviare un successivo confronto atto ad introdurre ulteriori clausole di flessibilità qualora le stesse risultino funzionali al mantenimento o implementazione delle aree di attività, volte anche ad attutire i cali di fatturato del settore "core" attuale.

In questo quadro le parti condividono sulla possibilità di modulare l'orario di lavoro in modo tale da renderlo confacente alle esigenze produttive sussistenti.

### SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Introduzione strutturale, per tutti gli addetti, operai ed impiegati, dell'orario plurisettimanale di cui all'art. 5 della Sezione Quarta Titolo III del vigente CCNL Metalmeccanici, nelle modalità che seguono:

- 1) A livello strutturale, nel periodo compreso tra il mese di febbraio ed il mese di giugno di ciascun anno, l'azienda potrà prevedere fino ad un massimo di 10 settimane (pro capite) in cui l'orario di lavoro sarà superiore a 40 ore settimanali con un massimo pari a 48 ore settimanali (fino a 80 ore di prestazione aggiuntiva fermi restando i limiti contrattuali in tema di cumulo tra plurisettimanale e orario straordinario in "quote esenti"). I lavoratori part-time effettueranno eventuale orario plurisettimanale in misura proporzionale all'orario di lavoro.
- 2) Le ore aggiuntive rispetto al normale orario di 40 ore verranno effettuate mediante prolungamento dell'orario di lavoro settimanale nella giornata di sabato, secondo l'articolazione dettata dalle



esigenze produttive che si potranno realizzare (sabato a 6 ore o 8 ore). In via preferenziale l'attività effettuata in regime di orario plurisettimanale di cui al presente accordo cesserà alle ore 18.00 del sabato, nel caso in cui particolari esigenze produttive, determinassero la necessità di effettuare la prestazione dalle 18.00 alle 22.00, per tali ore oltre le ore 18.00, la maggiorazione di cui al punto 6 verrà elevata al 30%.

- 3) A compensazione del prolungamento dell'orario normale sopra stabilito nell'ambito di ciascun anno, in massimo 10 settimane comprese nel periodo da ottobre a dicembre, l'orario normale settimanale sarà inferiore a 40 ore settimanali in modo tale da ristabilire la media di 40 ore settimanali con le settimane di maggior orario di cui ai punti 1/2. Rimane espressamente convenuto che il recupero possa effettuarsi anche con riduzioni o sospensioni dell'orario settimanale superiori a 32 ore settimanali.
- 4) I lavoratori saranno informati dell'attivazione dell'orario plurisettimanale con un preavviso di almeno 15 gg (15gg di calendario prima del sabato di prestazione aggiuntiva o di effettuazione della riduzione di orario). Nel caso di preavviso inferiore, comunque di almeno 5 gg, la percentuale di maggiorazione di cui al punto 6) sarà elevata al 30%.
- 5) I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale (40 ore) sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
- 6) Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale settimanale normale, sarà riconosciuta ai lavoratori interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura, onnicomprensiva da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario notturno o festivo, del 25%, secondo previsione contrattuale.
- 7) Qualora, per sopravvenute esigenze produttive o per ragioni eccezionali, il recupero della maggiore prestazione in regime di orario plurisettimanale non risulti possibile, le parti si incontreranno al fine di individuare idonea soluzione (riprogrammazione del recupero/destinazione delle ore non recuperate in Banca Ore).
- 8) le Parti, si adopereranno, ognuna per le proprie competenze, a rendere trasparente e chiara l'applicazione della disciplina relativa alla distribuzione nell'anno del calendario lavorativo;
- 9) Ferma restando la necessità di dare massima attuazione alla flessibilità del lavoro, nel caso in cui in tema di orario plurisettimanale vengano apportate delle modifiche a livello di contratto nazionale, le parti si incontreranno in sede sindacale al fine di apportare al presente accordo le necessarie modifiche per renderlo coerente alla nuova disciplina nazionale.
- 10) Le parti si incontreranno in sede sindacale una volta all'anno su richiesta delle OOSS firmatarie, al fine di:
  - a) Esaminare la situazione aziendale al momento esistente e gli scenari futuri;
  - b) Verificare l'applicazione del presente accordo.
- 11) Il presente verbale viene sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori FIM CISL e FIOM CGIL; unitamente alla RSU, a seguito di avvenuta positiva consultazione con i lavoratori dello stabilimento, i quali hanno conferito espresso mandato alla sottoscrizione.

Letto confermato e sottoscritto

Per La ZF SACHS

Per l'AMMA

Per la R.S.U.

Per le OO.SS.